

Comune di Cattolica



Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 934 DEL 09/12/2020

SERVIZI CULTURALI: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E ATER FONDAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE 2020-2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE 02

SERVIZIOUFFICIO CINEMA TEATRO

DIRIGENTE RESPONSABILE

Benzi Riccardo

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28 settembre 2020 ad oggetto: "Trasformazione di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna in ATER Fondazione. Presa d'atto";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 124 dell' 1 ottobre 2020 ad oggetto "Prosecuzione collaborazione tra ATER Fondazione e il Comune di Cattolica per la Stagione Teatrale", con la quale si è espresso parere favorevole alla prosecuzione di una collaborazione tra il Comune di Cattolica e ATER Fondazione mediante un contratto della durata di un anno, rinnovabile, per la stagione teatrale dei teatri comunali *Teatro della Regina* e *Salone Snaporaz* alle medesime condizioni economiche previste nella precedente convenzione, fatte salve eventuali economie che dovessero verificarsi per cause straordinarie, demandando al dirigente competente del Settore 2 gli adempimenti derivanti e conseguenti e la predisposizione dei necessari atti amministrativi;

CONSIDERATO il quadro normativo di riferimento vigente che consente la possibilità di avvalersi direttamente della collaborazione del Circuito regionale multidisciplinare, come da nota dell'avvocato Valeriani, incaricato da ATER Fondazione e depositata agli atti d'ufficio, e in sintesi:

- il D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, con particolare riguardo all'art. 113 bis, comma 3;
- il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 4, comma 6;
- il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, in particolare l'art. 40;
- la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 13 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d);

DATO ATTO che il contributo previsto, in continuità con gli anni precedenti, è a sostegno di iniziative che rientrano nel campo delle attività di promozione culturale esercitate dall'Amministrazione Comunale, configurandosi come un mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione comunale riprendere la stagione teatrale nel più assoluto rispetto delle normative e dei protocolli indicati a contenimento della diffusione del Covid-19, riproponendo nella prossima stagione teatrale alcuni spettacoli annullati laddove sarà possibile, mantenendo così l'impegno assunto con gli abbonati e con gli spettatori dei Teatri di Cattolica;

DATO ATTO che, alla luce del protrarsi della situazione emergenziale da Covid-19,

sono in programma anche iniziative di carattere innovativo, che consentiranno a distanza di fruire degli spettacoli;

EVIDENZIATO che, qualora si manifestassero eventi di forza maggiore tali da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della convenzione, le parti potranno sospendere l'esecuzione della convenzione stessa, ovvero modificarne le condizioni secondo equità con successivo atto;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di maggiori incassi o minori uscite, per ATER si evidenzi un risultato economico positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER nella successiva attività stagionale con le modalità che saranno concordate con il Comune, o, in alternativa, in fase di consuntivo andranno a ridurre il contributo dovuto alla Fondazione;

PRESO ATTO di un risultato economico positivo pari euro 12.387,00 per la stagione teatrale 2019-2020, come evidenziato da consuntivo economico trasmesso da ATER Fondazione e depositato agli atti d'ufficio, si procederà ad una riduzione sul saldo da corrispondere pari a euro 37.613,00 anziché euro 50.000,00;

RICHIAMATO l'impegno n. 89/2020 assunto con determina dirigenziale n. 902 del 19/12/2019 sul Capitolo n.3130003 "Erogazione contributi all'ATER Associazione Teatri Emilia Romagna – per attività teatrali" – Codice SIOPE e Piano dei Conti finanziario U. 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privati, e ritenuto di ridurre l'impegno di spesa originariamente assunto per le motivazione precedentemente evidenziate;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la convenzione con ATER Fondazione con sede legale a Modena, Via Giardini n.466/G Codice Fiscale e Partita IVA 00375630365 per la programmazione dei teatri comunali Teatro della Regina e Salone Snaporaz per la stagione teatrale 2020/2021, eventualmente rinnovabile di un anno;
- 2) di dare atto che la convenzione sarà sottoscritta dal Presidente di ATER Fondazione, in qualità di Legale Rappresentante;
- 3) di dare atto che ATER Fondazione presenterà entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo, il rendiconto economico dell'attività realizzata nei teatri di Cattolica nell'anno solare di riferimento;

- 4) di ridurre di **euro 12.387,00** l'impegno n. 89/2020 assunto con determina dirigenziale n. 902 del 19/12/2019 sul Capitolo n.3130003 "Erogazione contributi all'ATER Associazione Teatri Emilia Romagna per attività teatrali" Codice SIOPE e Piano dei Conti finanziario U. 1.04.04.01.001 *Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privati* a seguito del conto consuntivo della gestione ricevuto da Ater che consente di registrare tale economia sull'impegno in parola;
- 5) di impegnare sul Bilancio 2020 la somma di euro **Euro 35.000,00** sul Capitolo 3130003 "Erogazione contributi ad A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna per attività teatrale" Codifica SIOPE e Piano dei Conti finanziario U.1.04.04.01.001 *Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private* demandando a successivo atto l'impegno di spesa per la quota del 2021 che verrà assunto a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 in fase di redazione;
- 6) di dare atto che qualora si manifestassero eventi di forza maggiore tali da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della convenzione, le parti potranno sospendere l'esecuzione della convenzione stessa, ovvero modificarne le condizioni secondo equità con successivo atto e che, in caso di maggiori incassi o minori uscite per ATER, si evidenzi un risultato economico positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER nella successiva attività stagionale con le modalità che saranno concordate con il Comune, o, in alternativa, in fase di consuntivo andranno a ridurre il contributo dovuto alla Fondazione;
- 7) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;
- 8) di individuare nella persona del Dott. Riccardo Benzi, dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Cinema Teatro

Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 09/12/2020

Firmato
Benzi Riccardo / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONVENZIONE

L'anno	duemilaventi (2020) il giorno del mese di in Cattolica,	
presso la sede Comunale, sita in Piazza Roosevelt n. 5, sono comparsi:		
1)	il Comune di Cattolica, con sede in Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5, C.F. e P.Iva	
	00343840401 (di seguito solo "Comune"), rappresentato dal Dott. Benzi Riccardo	
	nato a il, in qualità di Dirigente del Settore 2 -	
	Servizi Culturali, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie	
	di competenza del Settore 2, in virtù del vigente Statuto Comunale, approvato con	
	deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26.06.2015 e successive modifiche e	
	dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;	
2)	ATER Fondazione, con sede legale in Modena, Via Giardini n. 466, CF e P.IVA	
	00375630365 (di seguito anche solo ATER), rappresentata da Orsola Ghedini nata	
	il in qualità di Presidente e Legale Rappresentante.	

PREMESSO CHE

- gli Enti locali partecipano, per quanto di propria competenza, in forma diretta o convenzionata alla promozione e allo sviluppo del teatro e ne favoriscono la diffusione;
- a seguito della riforma del sistema di finanziamento dello spettacolo operata con Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e del Turismo del 1 luglio 2014, recante «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163», sono state introdotte e disciplinate le funzioni del Teatro Nazionale e di circuito regionale multidisciplinare;
- a nome dell'art. 16 Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali e del Turismo del 1 luglio 2014 "1. ...è concesso un contributo a circuiti regionali, che svolgano attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico in idonee sale teatrali di cui l'organismo ha la disponibilità, nel territorio della regione di appartenenza, e che non producano, coproducano o allestiscano spettacoli, direttamente o indirettamente. Può essere svolta attività, in aggiunta a quella effettuata nel territorio della regione in cui il circuito ha la sede, anche in una regione confinante che sia priva di un analogo organismo. Può essere finanziato un solo organismo per regione, fatto salvo quanto

previsto nell'articolo 40, comma 3";

- ATER Fondazione, partecipata dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 21 del 8 ottobre 2019, nata dalla trasformazione in continuità di A.T.E.R. Associazione Teatrale Emilia Romagna con delibera dell'Assemblea straordinaria del 28 ottobre 2019, è un Circuito Regionale Multidisciplinare, riconosciuto dal MIBACT con D.D. del 8 luglio 2015, che si occupa, ai sensi dell'art 3 dello Statuto, della promozione e diffusione dello spettacolo nelle sue molteplici forme su tutto il territorio regionale, divenendo interlocutore istituzionale che svolge attività di interesse pubblico;
- ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, oggi ATER Fondazione, ha saputo costantemente garantire non soltanto una offerta culturale ampia, ma anche di alto livello qualitativo, provvedendo altresì alla contestuale gestione di tutte le procedure amministrative preliminari e conseguenti ad attività teatrali e di spettacolo dal vivo in genere e alla gestione degli spazi fisici di spettacolo, sia quelli espressamente deputati sia quelli appositamente individuati nel contesto urbano con una indubbia ottimizzazione degli interventi e una maggiore efficacia degli stessi;
- il Comune di Cattolica intende promuovere lo sviluppo e la qualificazione culturale della città, incrementare le opportunità culturali per la comunità, il territorio e i potenziali turisti anche attraverso la promozione e la diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo dal vivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

- ATER rientra tra gli organismi di diritto pubblico, e, quantomeno ai fini del Codice degli appalti, tra le Amministrazioni aggiudicatrici;
- la convenzione precedentemente stipulata tra il Comune di Cattolica e ATER, vigente per il triennio 2017-2020, rientrava tra gli accordi tra PP. AA ex art. 15 della L. 241/1990 nonché tra quelli tra amministrazioni aggiudicatrici ex art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
- l'accordo qui proposto è da considerarsi, a seguito di una attenta analisi delle clausole convenzionali e dei rapporti tra i due enti, compatibile con il diritto dei contratti pubblici nonché con la normativa europea, in quanto rispettoso delle seguenti condizioni:
 - i. lo scopo dell'accordo è rivolto a realizzare un interesse pubblico, realmente comune ai partecipanti, che hanno concordato di perseguirlo come compito

principale, secondo le finalità istituzionali degli enti coinvolti;

- ii. la cooperazione ha come scopo l'esecuzione congiunta di un compito comune (servizio pubblico);
- iii. i movimenti finanziari tra i soggetti sono un mero ristoro delle spese sostenute, essendo esclusa la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi.
- ATER Fondazione, nella gestione dei Teatri, opera quale amministrazione aggiudicatrice, per conto dei propri soci, e pertanto è tenuta al rispetto della disciplina prevista dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, ispirando la propria condotta ai principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e partecipazione.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – OGGETTO

Il presente atto disciplina i rapporti tra il Comune di Cattolica e ATER per la gestione in forma congiunta e coordinata di tutte le attività teatrali e di spettacolo, di ogni genere, che saranno messe in scena presso il Teatro della Regina, sito in Cattolica, Piazza della Repubblica n. 28, e presso il Salone Snaporaz, sito in Cattolica, Piazza del Mercato n. 15.

Art. 3 – DURATA

La collaborazione ha durata di un anno, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno.

La collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione al 31 luglio 2021 ed è eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, durante il quale saranno considerate valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente accordo.

Non è consentito il rinnovo tacito del presente contratto.

Art. 4 – ATTIVITA'

ATER Fondazione collabora con il Comune di Cattolica, secondo le modalità già in uso, nella programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione della Stagione

Teatrale, che si svolge nel periodo Ottobre – Maggio.

Il Comune di Cattolica e ATER Fondazione condividono le scelte e le responsabilità relative al progetto artistico e organizzativo di cui al presente accordo.

ATER Fondazione provvede, in collaborazione con il Direttore dei Teatri di Comune di Cattolica, all'elaborazione della proposta artistica stagionale e a curarne la realizzazione, con proprio personale e strumenti idonei.

ATER Fondazione gestisce tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti della stagione teatrale e degli altri spettacoli i cui prezzi verranno stabiliti di comune accordo tra le parti, provvedendo direttamente al prelievo degli stessi.

ATER Fondazione provvede inoltre a fornire personale adeguato alle necessità di un servizio qualitativamente e funzionalmente efficace.

Compete al Comune di Cattolica:

- la gestione delle disponibilità del Teatro per tutte le eventuali ulteriori programmazioni, nonché per l'utilizzo del Teatro da parte di terzi, fermo restando la riserva in favore di ATER Fondazione per le date riservate alla realizzazione del cartellone teatrale, comprensive dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio;
- la custodia e la sorveglianza degli immobili;
- tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- i costi relativi alle utenze necessarie a garantire il regolare funzionamento degli immobili (energia elettrica, riscaldamento, acqua, utenze telefoniche).

Art. 5 – ONERI A CARICO DI ATER

Sono a carico di ATER Fondazione:

- gli oneri per la realizzazione del cartellone della Stagione;
- l'assistenza e le attrezzature tecniche necessarie all'allestimento dei singoli spettacoli programmati;
- la gestione amministrativa dell'attività;
- i costi per la promozione e la pubblicità del programma e dei singoli spettacoli, restando inteso che tutto il materiale promozionale dovrà riportare il logo del Comune di Cattolica, di ATER Fondazione e degli eventuali enti patrocinanti che dovessero essere indicati dal Comune;
- i costi relativi al Servizio di biglietteria e di vendita al pubblico di abbonamenti e

biglietti;

- gli obblighi amministrativi e il pagamento dei diritti d'autore e imposte SIAE, nonché le relative pratiche;
- polizza di responsabilità civile verso terzi inerenti le attività svolte;
- le pulizie e sanificazioni dei locali dei teatri per le giornate di spettacolo;

ATER Fondazione si impegna altresì a garantire, con proprio personale dipendente, il servizio biglietteria. Sono a carico di ATER Fondazione tutti gli oneri derivanti dal rapporto contrattuale. ATER Fondazione si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione della presente convenzione, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali.

ATER Fondazione è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ATER Fondazione, visto l'art. 7, lettera i) del "Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e delle modalità di concessione in uso dei teatri" approvato dal Comune di Cattolica, dichiara di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l'omofobia, di non propugnare la violenza come forma di lotta politica e che le iniziative organizzate rispettano i valori e i principi di democraticità della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo di ATER si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal sopracitato codice ed al rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014, consultabile sul sito del Comune stesso, per quanto compatibili.

Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 6 - INTROITI A FAVORE DI ATER FONDAZIONE

Tutti gli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle stagioni Teatrali, di danza e degli altri spettacoli verranno introitati da ATER Fondazione.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Cattolica provvederà ad erogare ad ATER Fondazione un contributo forfettario onnicomprensivo pari ad €. 135.000,00 (centotrentacinquemila/00 euro), destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate e sopra descritte. Il contributo così determinato sarà versato osservando le seguenti scadenze:

- € 35.000,00 entro il 30 novembre.
- € 50.000,00 entro il 28 febbraio;
- € 50.000,00 entro il 30 maggio;

Art 8. - FORZA MAGGIORE

Sono cause di Forza Maggiore tutti gli eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni della Convenzione. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sono cause di forza maggiore i seguenti eventi:

- a. guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse,
 manifestazioni collettive di protesta;
- b. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/c radioattive:
- c. onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d. incidenti aerei;
- e. eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi;
- f. pandemie e relativi provvedimenti adottati dalle Autorità competenti;

Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al precedente comma, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della convenzione, le Parti potranno sospendere l'esecuzione della presente convenzione ovvero, modificarne le condizioni secondo equità con successivo atto.

Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità assoluta di adempiere alle prestazioni della convenzione, le Parti, oltre a quanto previsto sopra, potranno risolvere il contratto, senza incorrere in responsabilità contrattuali ed eventuali ipotesi di risarcimento danni.

Art. 9 – RISULTATO DI GESTIONE

Il contributo accordato ad ATER è destinato a realizzare e sostenere economicamente i costi delle attività concordemente programmate, e si configura quale contributo necessario per realizzare e quindi sostenere economicamente il costo della attività posta in essere dalla Fondazione, escludendosi, di conseguenza, la realizzazione di attività commerciali dalla parte della stessa ATER.

Qualora, in caso di maggiori incassi o minori uscite per ATER si evidenzi un risultato economico positivo, tali proventi saranno utilizzati da ATER nella successiva attività stagionale con le modalità che saranno concordate con il Comune, o, in alternativa, in fase di consuntivo andranno a ridurre il contributo dovuto alla Fondazione.

Qualora, al contrario, si evidenzi un risultato economico negativo, in caso di minori incassi o di maggiori oneri per ATER, gli eventuali disavanzi sono totalmente a carico di ATER.

Le parti si riservano comunque la possibilità di rivedere le condizioni della presente Convenzione al ricorrere di eventi tali che comportino una variazione significativa, in aumento o diminuzione, degli incassi derivanti dalla vendita degli abbonamenti e dei biglietti delle stagioni.

Al fine di consentire forme adeguate di comunicazione agli organi politici del Comune circa le programmazioni di spettacoli svolte in ambito cittadino, ATER si impegna a concordare con il Direttore dei teatri comunali il programma con adeguato anticipo per la necessaria promozione:

- entro il mese di agosto di ogni anno la programmazione della stagione teatrale successiva, corredata da prezzi di ingresso agli spettacoli che saranno praticati al pubblico;
- entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo di ATER, il rendiconto economico dell'attività realizzata nei teatri di Cattolica nell'anno solare di riferimento.

Art. 10 – UTILIZZO DEL TEATRO

Il Comune di Cattolica concede ad ATER Fondazione:

- l'uso gratuito del Teatro e delle sale, per le aperture previste dalla programmazione oltre le eventuali giornate di prova o allestimento;
- l'uso dei locali per biglietteria e uffici operativi presso il Teatro.

ATER Fondazione si impegna all'utilizzo ed alla custodia, durante le ore di attività dei teatri e degli altri luoghi, dei beni mobili e immobili presenti nelle strutture con l'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia.

Art 11 - SANZIONI

L'eventuale mancata prestazione, parziale o completa, da parte di ATER Fondazione, per cause a quest'ultima imputabili, delle attività dettagliate ai precedenti articoli 4 e 5 comporta la corrispondente riduzione del contributo erogato dal Comune di Cattolica. In tal caso ad ATER Fondazione sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le attività effettivamente eseguite.

Art. 12 – RECESSO-RISOLUZIONE

E' facoltà di entrambe le parti disporre il recesso della presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo pec, con un preavviso minimo di 6 mesi.

È inoltre facoltà di entrambe le parti risolvere la collaborazione nei seguenti casi:

- in caso di gravi e reiterate violazioni di una delle parti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, non dipendente da causa di forza maggiore.

In particolare, qualora le gravi e persistenti violazioni degli obblighi da parte di ATER dovessero riguardare esclusivamente specifici adempimenti previsti nella convenzione, idonei ad essere scorporati dalle altre attività ed essere gestiti autonomamente, il Comune ha facoltà di disporre la revoca parziale della collaborazione.

Il Comune di Cattolica si riserva la facoltà di revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse; in tal caso ad ATER sarà riconosciuto il compenso relativo all'attività eseguita sino a quel momento.

In caso di revoca della concessione da parte del Comune, di recesso da parte di ATER, così come alla scadenza del contratto, il Comune non subentrerà a ATER negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina fin d'ora qualsiasi

responsabilità in proposito.

Al termine del rapporto contrattuale ATER si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Cattolica i domini internet acquistati relativi alle strutture teatrali del Comune di Cattolica: www.teatrodellaregina.it e www.teatrodellaregina.com.

Art 13 – CONTROVERSIE

Qualsivoglia controversia sorgente dal presente atto, anche per quanto riguarda l'interpretazione delle clausole presenti in convenzione, è demandata esclusivamente al Foro di Rimini.

Art. 14 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme e regolamenti vigenti in materia. Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire emanati nel corso della convenzione, comunque attinenti alla collaborazione in oggetto. Ogni modifica alla presente convenzione dovrà essere regolamentata con apposito atto amministrativo.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIAIRI EX L. 136/2010

I pagamenti sono effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n.		
136/2010 mediante accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN		
acceso presso la Banca		
– Filiale/Agenzia di/Sportello postale di		
che ATER ha indicato come conto corrente dedicato in		
relazione alle attività in oggetto.		
La comunicazione di conto corrente dedicato conservata in atti contiene altresì		
l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.		
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei		
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3,		
comma 9 bis della L. n. $136/2010$ e successive modificazioni, costituisce causa di		
risoluzione della presente convenzione.		

Per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice di procedura Civile, i sottoscritti, previa lettura e specifica trattativa di ogni singola clausola dichiarano di accettarle e di approvarle espressamente.

Per ATER Fondazione